

Spese processuali

Soccombenza parziale e condanna alle spese nel giudizio di impugnazione

Porzia Afferrante

La decisione

Spese – Sanzione pecuniaria (C.p.p., art. 616).

Nonostante la riconosciuta fondatezza di uno dei motivi dell'impugnazione il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del processo.

CASSAZIONE PENALE, QUARTA SEZIONE, 10 agosto 2012 (c.c. 27 aprile 2012), MARZANO, *Presidente* – IZZO, *Relatore* – MAZZOTTA, *P.M* (diff.)- Di primo, ricorrente.

Il commento

1. Il fatto processuale è, nelle sue linee essenziali per il tema qui specificamente affrontato, il seguente:

a) il G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro, avendo ravvisato la ricorrenza del *fumus* dei reati previsti A) dagli artt. 110 c.p. e 44 e d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione agli artt. 27, co. 3, 29, 31 e 32 d.P.R. cit.; artt. 93 e 95 d.P.R. cit.; nonché, B) dagli artt. 110, 117, 476 e 479 c.p. pronunciava decreto di sequestro preventivo di un parco eolico;

b) la difesa dell'imputato avanzava istanza di dissequestro, che veniva rigettata dal medesimo G.i.p.;

c) l'imputato proponeva, a norma dell'art. 322 *bis* c.p.p., appello al predetto Tribunale, che lo dichiarava inammissibile;

d) la terza sezione penale della Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'imputato, annullava la decisione e disponeva il rinvio al Tribunale di Catanzaro affinché procedesse all'esame dell'atto di appello;

e) il Tribunale rigettava l'appello originariamente proposto nei confronti dell'istanza di dissequestro del parco eolico;

f) l'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando che il provvedimento fosse affetto dal vizio della violazione di legge, considerato che mancava completamente la motivazione in merito alla doglianza, contenuta nell'atto di appello, riguardante l'imposizione del sequestro in relazione alla violazione dell'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001; che la contravvenzione di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 non era la principale ipotesi di reato contestata e che, comunque, v'era una totale carenza di motivazione anche in

ordine a tale ipotesi di reato;

f) la Corte di cassazione riteneva fondata *“la doglianza difensiva relativa alla mancanza grafica della motivazione con riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 44 lett. b) del T.U. n. 380 del 2001”*, ma rigettava il ricorso, poiché *“con adeguata e coerente motivazione il Tribunale ha dato atto della sussistenza dell’altra contravvenzione contestata, riferita alla violazione degli artt. 93-95 del d.P.R. 380”*, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Pare singolare che nonostante la riconosciuta fondatezza di uno dei motivi dell’impugnazione il ricorrente sia stata condannato al pagamento delle spese del processo. E’ opportuno approfondire l’argomento per accertare quali siano i presupposti di quel tipo di condanna, con particolare riguardo ai giudizi di impugnazione, e quindi verificare se sia corretta l’accennata decisione.

2. Il processo giurisdizionale, qualunque esso sia, ha un costo, per lo Stato e per le parti. Lo Stato deve, infatti, approntare la complessa organizzazione per l’amministrazione della giustizia e, per ogni singolo processo, deve anticipare le spese che attengono al compimento di specifici atti, a norma dell’art. 4 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. sulle spese di giustizia, che ha abrogato l’analogo art. 691 c.p.p.). Lo Stato però, come chiarisce il testo del citato art. 4, provvede a sostenere solamente in via provvisoria (alcune del) le spese, ma non ne sopporta il carico finale, che nel processo penale è addossato al condannato (per limitare al caso principale l’oggetto dell’indagine) dall’art. 535 c.p.p. La ragione che ispira la norma citata – che sostanzialmente rappresenta la base di ogni disposizione sulle spese processuali nella sede penale¹ – risiede nel principio della *soccombenza*, secondo il quale: *“il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice”*. Il principio contiene in sé e presuppone, nella generalità dei casi, un giudizio di responsabilità: il soggetto che deve essere condannato al rimborso delle spese va individuato nella persona che ha tenuto un comportamento doloso o colposo, che ha reso necessaria la riaffermazione del diritto attraverso il processo. In altre parole, pertanto: *“le spese del processo devono essere poste a carico di chi ha dato ingiustamente causa al procedimento”*. La causalità non costituisce un presupposto sufficiente a pronunciare la condanna alle spese, poiché

¹ Cass., Sez. Un., 20 luglio 1995, Galletto, in *Mass. Uff.*, n. 202014.

² Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186; Id., 10 febbraio 1997, n. 45; Id., 25 marzo 1993, n. 134.

³ VANNINI, COCCIARDI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milano, 1976, 552.

essa deve essere integrata dalla considerazione della colposità del comportamento che ha dato causa al processo⁴.

3. Il regime delle spese ha maggiore importanza nei giudizi d'impugnazione. Il principio applicabile è sempre quello della soccombenza, con le caratteristiche ora delineate. La differenza, rispetto al primo grado, è relativa alla circostanza che la soccombenza non riguarda l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, quindi la sua condanna, ma attiene al *"vantaggio o meno che egli può trarre dall'esperimento dell'impugnazione"*⁵.

La regola fondamentale sul tema – che ha portata generale per tutte le impugnazioni⁶ – è quella dettata dall'art. 592, co. 1, c.p.p., per il quale: *"con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento"*. L'art. 616 c.p.p., che concerne il giudizio di cassazione, ripete pedissequamente il dettato della norma citata ed aggiunge che la parte privata deve essere, in caso di inammissibilità del ricorso, o può essere, nel caso di rigetto dello stesso, condannata al pagamento d'una somma a favore della cassa delle ammende. La condanna al pagamento delle spese fa dunque riferimento al concetto della soccombenza e, cioè, al *"mancato accoglimento dell'impugnazione proposta"*, e viene pronunciata solo in caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione: *"cioè ad esiti in tutto reiettivi delle istanze gravatorie"*. Da ciò si deduce, invece, che *"al parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato deve conseguire l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione"*.

4. In quali casi si può ritenere *parzialmente accolta* l'impugnazione? La Suprema Corte¹⁰ ha chiarito il concetto, sostenendo che: *"ai fini dell'esonero della parte privata dalla condanna alle spese processuali in caso di accoglimento, anche parziale, della sua impugnazione, quest'ultima non può considerarsi accolta allorché non sia stato modificato alcun capo o punto del provvedimento impugnato, pur essendo state ritenute fondate alcune delle censure alla*

⁴ GARAVELLI, *Spese giudiziali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XLIII, 376, ed autori ivi citati.

⁵ GARAVELLI, *Spese giudiziali*, cit., 377.

⁶ Cass., Sez. Un., 20 luglio 1995, Galletto, cit.

⁷ Cass., Sez. Un., 20 luglio 1995, Galletto, cit.

⁸ Cass., Sez. IV, 20 settembre 2002, Cerullo, in *Mass. Uff.*, n. 222137.

⁹ Cass., Sez. Un., 2 luglio 1997, Dessimone ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 207947.

¹⁰ Cass., Sez. III, 20 dicembre 2004, Rambaldi, in *Mass. Uff.*, n. 230738.

motivazione di esso, in quanto sono i capi e i punti a riguardare il profilo decisionale e dispositivo dell'atto, che rileva al fine di stabilire se l'impugnazione sia stata, o non, rigettata, mentre la motivazione concerne soltanto il profilo argomentativo o logico di esso". La Corte ha spiegato, in proposito: *"che secondo la tradizionale definizione giurisprudenziale, per capo della decisione si deve intendere quella parte del dispositivo che concerne il singolo reato oggetto di autonomo rapporto processuale; mentre per punto della decisione si intende ogni statuizione in fatto o in diritto, sempre estraibile dal dispositivo, che riguarda un capo e che è suscettibile di una autonoma valutazione (per esempio, la pena principale o accessoria del reato, la misura di sicurezza conseguente, i benefici di legge, etc.)"*¹¹.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno approfondito la questione ora accennata, sostenendo: *"nel sistema delle impugnazioni, la nozione di capo della sentenza è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione; tanto che per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato...la decisione che conclude una fase o un grado del processo può dunque assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati; nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica reg giudicanda mentre, nel secondo, la reg giudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale"*¹².

5. Nel caso oggetto della decisione annotata, la Corte di cassazione ha ritenuto: *"fondata la doglianza difensiva relativa alla mancanza grafica della motivazione con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 44 lett. b) del T.U. n. 380 del 2001"* poiché il Tribunale: *"dopo aver enunciato che tra le violazioni contestate vi era anche il reato edilizio sopra indicato, non ha nella motivazione dell'ordinanza esplicitato le ragioni dell'eventuale sussistenza del fumus"*, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato considerato che *"tale violazione di legge contenuta nell'ordinanza non consente però di caducare la misura cautelare in quanto, con adeguata e coerente motivazione, il Tribunale ha dato atto della sussistenza dell'altra contravvenzione contestata,*

¹¹ Cass., Sez. III, 20 dicembre 2004, Rambaldi, cit.

¹² Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, Michaeler, in *Mass. Uff.*, n. 235699.

riferita alla violazione degli artt. 93-95 del d.P.R. 380". La Corte ha concluso affermando: *"segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali"*.

Quest'ultimo inciso fa sorgere la domanda di cui s'è parlato all'inizio: perché il ricorrente è stato condannato alle spese se è stato accolto uno dei motivi dell'impugnazione?

Le soluzioni che si prospettano sono due.

La prima si inserisce pedissequamente nella consolidata giurisprudenza già richiamata. L'altra tende a privilegiare il valore sostanziale dei principi.

Secondo la già ricordata giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento parziale dell'impugnazione, che determina l'esenzione dalla condanna alle spese, non ricorre: *"allorché non sia stato modificato alcun capo o punto del provvedimento impugnato, pur essendo state ritenute fondate alcune delle censure alla motivazione di esso, in quanto sono i capi e i punti a riguardare il profilo decisionale e dispositivo dell'atto, che rileva al fine di stabilire se l'impugnazione sia stata, o non, rigettata"*, perché *"per capo della decisione si deve intendere quella parte del dispositivo che concerne il singolo reato oggetto di autonomo rapporto processuale; mentre per punto della decisione si intende ogni statuizione in fatto o in diritto, sempre estraibile dal dispositivo, che riguarda un capo e che è suscettibile di una autonoma valutazione"*¹³. Nel caso di specie non risulta modificato formalmente alcun capo o punto del dispositivo del provvedimento impugnato, per cui il ricorso deve intendersi rigettato: ciò che impone la pronuncia della condanna alle spese del ricorrente soccombente.

6. Forse la domanda può trovare una diversa risposta.

Considerato che il ricorrente doveva rispondere di due reati considerati in continuazione fra di loro, pare necessario indagare quale sia la natura del reato continuato e quali effetti determini sul trattamento penale dell'imputato, onde accertare se essi siano applicabili al caso in esame.

La formulazione originaria dell'art. 81 cpv c.p. prevedeva una nozione omogenea di reato continuato, che aveva riguardo a plurime violazioni della stessa disposizione di legge considerate *"come un solo reato"*. L'art. 8 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in l. 7 giugno 1974, n. 220, modificando l'art. 81 c.p. introdusse una nozione eterogenea di reato continuato che estendeva il trattamento sanzionatorio di quella fattispecie al caso di violazione di disposizioni di legge diverse. Ciò, già secondo una risalente pronuncia della Corte Costitu-

¹³ Cass., Sez. III, 20 dicembre 2004, Rambaldi, cit.

zionale¹⁴, aveva determinato una separazione ontologica dei singoli reati in continuazione, che dovevano essere considerati unificati solamente a fini sanzionatori, per cui doveva ritenersi vigente la regola per la quale: *“ogni qualvolta l'unificazione sia per risolversi a danno dell'imputato, è lecito operare la scissione, parziale o totale, a seconda che lo richieda il favor rei”*.

La giurisprudenza della Corte Suprema ha accolto e consolidato, a proposito dell'applicazione di vari istituti, l'interpretazione del giudice delle leggi, ritenendo che, per quanto riguarda l'applicazione dell'indulto, il reato continuato: *“va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano”*¹⁵. E così, nel caso in cui vi sia stata condanna per più reati avvinti dal vincolo della continuazione, per alcuni dei quali soltanto mantenga efficacia la custodia cautelare, bisogna tener presente che: *“l'unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va affermata là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della «ratio» del reato continuato”*¹⁶.

Da ultimo la Corte Suprema¹⁷ dopo aver ripercorso lo sviluppo della legislazione, della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità, ha sostenuto che: *“deve ritenersi definitivamente superata la concezione dell'unitarietà del reato continuato”* per cui, venuta meno, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 158 c.p. ad opera della l. 5 dicembre 2005, n. 251, *“l'unica eccezione espressa ai principi ordinari, si può oggi affermare che la disciplina sostanziale del reato continuato è, in generale, quella ordinaria sul concorso materiale dei reati”* e che, di conseguenza, *“ciò che connota e distingue il reato continuato è solo la valutazione «quoad poenam» e, quindi: “può allora concludersi – e in tale senso è altresì orientata l'unanime dottrina – che il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo”*.

¹⁴ Corte Cost., 27 marzo 1987, n. 115.

¹⁵ Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni, in *Mass. Uff.*, n. 203970.

¹⁶ Cass., Sez. Un., 27 giugno 1997, Mammoliti, in *Mass. Uff.*, n. 207939; Id., Sez. VI, 22 giugno 2004, Gagliardi, *ivi*, n. 229502.

¹⁷ Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2009, Chiodi, in *Mass. Uff.*, n. 241755.

7. I principi consolidati in tema di reato continuato devono essere applicati alla fattispecie concreta della quale ci si occupa.

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto la doglianza dell'imputato riguardo alla misura cautelare relativa ad uno dei reati, contemplati alla lettera A) della rubrica, giudicando omessa la motivazione riguardo a quello previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, ritenuto in continuazione con la contravvenzione di cui agli artt. 93 e 95 stesso d.P.R., rispetto alla quale ultima il ricorso è stato però giudicato infondato, essendo stati ritenuti ricorrere sia il *fumus* del reato che il *periculum in mora*. La lettura della motivazione della sentenza in rassegna chiarisce, senza ombra di dubbio, che è stata accolta una doglianza del ricorrente su un capo della sentenza, su *“uno dei reati attribuiti all'imputato”*¹⁸ - quello previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - e non solamente sulla motivazione della decisione, giudicata invece del tutto mancante.

Quanto meno ai fini della decisione sulle spese, i due reati in continuazione avrebbero dovuto essere scissi, alla luce della disciplina dell'istituto patrocinata dalla dottrina come dalla giurisprudenza, onde applicare il principio che garantisce al reo un trattamento di maggior favore. Si deve ritenere, infatti, che l'accoglimento d'uno dei motivi dell'impugnazione, anche se non si è ripercosso formalmente sul dispositivo, sul *“profilo decisionale”*¹⁹ avrebbe dovuto comportare ugualmente l'esenzione dalla condanna alle spese, considerato che quel provvedimento consegue: *“solo al rigetto o alla inammissibilità dell'impugnazione, cioè ad esiti in tutto reiettivi delle istanze gravatorie, che...non comportino alcuna modificazione in melius dello stesso quale conseguenza comunque scaturente dall'interposto gravame”*²⁰. Si deve ritenere infatti che la decisione che si commenta abbia comportato una conseguenza positiva per il ricorrente poiché essa, nel riconoscere inesistente la motivazione riguardante il reato previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, ha fatto venir meno riguardo ad esso - considerato autonomo da quello che sarebbe stato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso - la relativa misura cautelare, che ha presupposti del tutto diversi da quella, ritenuta sussistente, riguardante la contravvenzione prevista dagli artt. 93 e 95 dello stesso d.p.r. In sostanza, perciò, il provvedimento impugnato non è rimasto inaltera-

¹⁸ Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, Michealer, cit.

¹⁹ Cass., Sez. III, 20 dicembre 2004, Rambaldi, cit.

²⁰ Cass., Sez. IV, 11 giugno 2002, Cerullo, in *Mass. Uff.*, n. 222137.

to e comunque il ricorrente ha risentito un beneficio dalla pronuncia di legittimità. Difatti, se nell'ulteriore corso del procedimento a carico dell'imputato-ricorrente dovesse venir meno la misura cautelare attinente alla contravvenzione contemplata dagli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, si dovrebbe ritenere che il bene che ne è oggetto è diventato completamente libero dalla cautela, proprio in forza del pronunciato della Cassazione che ha dato motivo alle presenti considerazioni.

La soluzione illustrata contraddice i canoni consolidati in tema di spese del procedimento, perché si pone al di fuori di ogni ipotesi dogmatica di perfezione formale dell'architettura giuridica, mentre privilegia il canone fondamentale delle scienze penalistiche, che risiede nel principio del *"favor rei"*.